

**Contratto per lo svolgimento di prestazioni in regime residenziale presso  
strutture di assistenza sanitaria (R.S.A.) poste a carico del Servizio Sanitario  
Regionale**

## Contratto

tra

**Azienda Sanitaria Locale** \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_n. \_\_\_\_, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore \_\_\_\_\_, C.F.\_\_\_\_\_, P.I. \_\_\_\_\_ (di seguito per brevità “ASL”), da una parte,

e

\_\_\_\_\_, (di seguito per brevità “Erogatore”), dall’altra parte,

con l’intervento della **Regione Lazio**, in persona di \_\_\_\_\_, per le finalità chiarite all’Articolo 10.

L’ASL e l’Erogatore sono di seguito congiuntamente denominati anche “Parti” o ciascuna singolarmente “Parte”.

Tra le Parti si conviene e si stipula quanto in appresso.

### Premesse

- a) Con D.G.R. n. 149 del 6 marzo 2007, la Regione Lazio ha approvato il Piano di rientro di durata triennale (2007/2009), nel quale hanno trovato organica sistemazione tutti gli obiettivi e le misure amministrative propedeutiche al conseguimento del programmato risanamento finanziario.
- b) In coerente perseguimento degli obiettivi posti dal Piano di rientro, la Regione Lazio intende porre su basi di maggiore e compiuta certezza i rapporti tra le aziende sanitarie locali e gli erogatori privati di prestazioni sanitarie.
- c) In esito ad un percorso negoziale che ha assicurato trasparenza ed uniformità di trattamento nei confronti dei soggetti privati, mediante il coinvolgimento delle organizzazioni di categoria rappresentative a livello regionale, con D.G.R. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ marzo 2008, la Regione Lazio ha approvato un modello contrattuale uniforme, per la disciplina dello svolgimento di prestazioni sanitarie di residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.) per conto ed a carico del Servizio Sanitario Regionale.

- d) Con D.G.R. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ marzo 2008, la Regione Lazio ha approvato i tetti di spesa per ogni singolo erogatore di prestazioni sanitarie, la cui determinazione rappresenta un elemento fondamentale della programmazione sanitaria a livello regionale.
- e) Il testo del presente Contratto corrisponde ad un modello uniforme, approvato dalla Regione Lazio con la predetta D.G.R. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ marzo 2008.
- f) In attuazione degli indirizzi di programmazione e delle disposizioni al riguardo emanate dalla Regione Lazio ed in conformità ai modelli contrattuali approvati dalla stessa Regione Lazio, la ASL procede alla stipula di appositi contratti per la disciplina dello svolgimento da parte dei privati a ciò legittimati di prestazioni di prestazioni in regime residenziale presso strutture di assistenza sanitaria, di seguito denominate R.S.A., poste a carico del Servizio Sanitario Regionale.
- g) L'Erogatore è titolare di autorizzazione all'esercizio di prestazioni di R.S.A. presso la struttura sita in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, rilasciata dal \_\_\_\_\_ con provvedimento del \_\_\_\_\_.
- h) Con DGR . ..... l'erogatore è stato accreditato provvisoriamente per n. \_\_\_\_ p. r. di alto/medio/basso livello assistenziale, destinati all'area della disabilità/senescenza/disagio psichico.
- i) L'Erogatore intende esercitare le prestazioni di R.S.A per le quali è stato accreditato per conto ed a carico del Servizio Sanitario Regionale. Al tal fine, l'Erogatore dichiara:
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nessuno di tali procedimenti è stato avviato ai suoi danni / di trovarsi in stato di insolvenza ed essere pertanto sottoposto a procedura di ...;
  - che non è pendente nei suoi confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3, L. 27.12.1956, n. 1423 e che non sussistono le cause ostative previste all'art. 10, L. 31.5.1965, n. 575; e ciò con riguardo a tutti i soggetti indicati alla lett. b), art. 38, comma 1, D.lgs. 163/2006; (da verificare procedimenti penali)

- di essere in regola con la normativa in materia antinfortunistica, impiantistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
  - di non aver agito in malafede nell'esecuzione di prestazioni sanitarie già rese per conto ed a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
- j) La legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (legge finanziaria regionale 2008), fissa all'art. 43 per l'anno 2008 il livello massimo di finanziamento e di remunerazione del livello di assistenza per le prestazioni di R.S.A.

## **Articolo 1**

### **Oggetto del Contratto**

1.1 Sino a concorrenza dell'importo massimo stabilito al successivo Articolo 3, la ASL affida all'Erogatore lo svolgimento delle prestazioni sanitarie di R.S.A. di cui al successivo § **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** a favore degli aventi diritto.

1.2 L'Erogatore si obbliga a svolgere le Prestazioni Sanitarie per tutta la durata del presente Contratto, alle condizioni, nei termini e secondo le modalità in esso stabilite.

## **Articolo 2**

### **Condizioni per l'erogazione delle Prestazioni Sanitarie**

2.1 L'Erogatore dichiara che per la Struttura è stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio ai sensi e nei tempi previsti dal R.R. n. 2/2007 e con D.G.R. 13 marzo 2007, n. 160, come previsto dall'art. 20, comma 1, L.R. 4/03, allegando alla domanda tutti i documenti richiesti. L'elenco della documentazione presentata, predisposto dall'Erogatore viene allegato al presente Contratto sub n. 1. L'Erogatore dichiara che la predetta domanda di autorizzazione all'esercizio [*prevede/non prevede*] per la Struttura tempi di adeguamento, e di [*avere / non avere*] avviato l'adeguamento.

2.2 L'Erogatore dichiara di possedere alla data odierna tutti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi necessari per l'esercizio in essa delle Prestazioni Sanitarie e garantisce la permanenza di detti requisiti per tutta la durata del presente Contratto Ferma la possibilità dell'Erogatore medesimo di usufruire dei tempi di adeguamento di cui all'art. 20, comma 3, L.R. n.

4/2003, l'Erogatore stesso si impegna, altresì, ad acquisire i requisiti di cui alla D.G.R. n. 424/2006. L'Erogatore si impegna altresì ad acquisire i requisiti ulteriori di cui alla D.G.R. n. 636 del 3 agosto 2007.

2.3 Su richiesta della ASL o della Regione Lazio, l'Erogatore fornirà alla ASL ogni ulteriore eventuale documento, che non sia già in possesso dell'amministrazione richiedente, comprovante il possesso dei requisiti predetti ed il loro mantenimento per tutta la durata del presente Contratto.

### **Articolo 3** **Volume di prestazioni erogabili**

3.1 Tenuto conto di quanto chiarito nelle premesse, l'Erogatore ha preso atto e con il presente Contratto conferma di accettare quale tetto massimo annuo 2008 delle Prestazioni Sanitarie da erogare per conto ed a carico del Servizio Sanitario Nazionale (di seguito denominato "Tetto Massimo Annuo") l'importo di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_). Per l'effetto, tenuto conto delle Prestazioni Sanitarie già svolte dall'Erogatore nei mesi di gennaio e febbraio 2008, si conviene quale tetto massimo del fatturato oggetto del presente Contratto (di seguito "Tetto Massimo del Fatturato") l'importo che residuerà sottraendo al Tetto Massimo Annuo l'importo occorrente per la remunerazione delle Prestazioni Sanitarie erogate nei mesi di gennaio e febbraio 2008. Il Tetto Massimo del Fatturato costituisce la somma dei corrispettivi spettanti all'Erogatore e determinati ai sensi dell'Articolo 7, § 7.1

### **Articolo 4** **Requisiti e modalità di erogazione delle Prestazioni Sanitarie**

4.1 Le Prestazioni Sanitarie dovranno essere erogate nella piena osservanza delle applicabili disposizioni normative e regolamentari, nazionali e regionali in materia avuto anche riguardo al successivo adeguamento ai requisiti di cui alla D.G.R. 14.7.2006, n. 424, e alla D.G.R. 3.8.2007, n. 636, fatti salvi i tempi di adeguamento di cui all'art. 20, comma 3, L.R. n. 4/2003.

4.2 Le Prestazioni Sanitarie dovranno essere rese nel rispetto dei requisiti di qualità e appropriatezza imposti dalla buona pratica professionale.

4.3 L'Erogatore non dovrà adottare comportamenti discriminatori fra gli aventi diritto alle Prestazioni Sanitarie.

## **Articolo 5 Personale della Struttura**

5.1 L'Erogatore garantisce che le Prestazioni Sanitarie verranno erogate impiegando personale medico, paramedico e tecnico in possesso dei titoli abilitanti e che non verserà in situazioni di incompatibilità.

5.2 Il personale del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo attualmente utilizzato dall'Erogatore è individuato nell'elenco costituente l'Allegato n. 2. Ogni modificazione di tale elenco sarà preventivamente comunicata alla ASL.

## **Articolo 6 Controlli e obblighi informativi dell'Erogatore**

6.1 Al fine di verificare che le prestazioni siano rese conformemente alle applicabili prescrizioni di legge e nel rispetto del Contratto, la ASL e la Regione Lazio potranno in qualunque momento dare corso ad ogni forma di verifica e controllo delle prestazioni erogate, con modalità che non siano d'ostacolo all'ordinario svolgimento delle attività sanitarie dell'Erogatore e con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore. Nelle occasioni di verifica, che si svolgeranno alla presenza del responsabile dell'Erogatore (che in caso di impedimento dovrà delegare la relativa funzione), l'Erogatore potrà farsi assistere da consulenti e da rappresentanti della propria associazione di categoria rappresentativa delle strutture private accreditate. A tal fine, l'Erogatore si impegna:

- (i) a conservare la documentazione relativa alle Prestazioni di Ricovero rese, in funzione della sua successiva consegna alla ASL.

## **Articolo 7 Corrispettivi**

7.1 Per ciascuna Prestazione Sanitaria resa nel rispetto della normativa applicabile e del presente Contratto, la ASL sarà obbligata a corrispondere all'Erogatore un importo calcolato facendo applicazione della tariffa indicata nella D.G.R. n. \_\_\_\_\_, del \_\_ \_\_\_\_ 2008 secondo le modalità di compartecipazione alla spesa di cui alla D.G.R. n. 98 /07

7.2 Il corrispettivo così stabilito è onnicomprensivo e remunerativo di ogni onere, costo e spesa che l'Erogatore dovrà sostenere per l'esercizio delle Prestazioni Sanitarie.

7.3 Resta espressamente convenuto che il pagamento dei corrispettivi per le Prestazioni Sanitarie sarà sospeso ...

### **Articolo 8**

#### **Modalità di liquidazione e termini per il pagamento dei corrispettivi**

8.1 [...]

8.2 ...

8.3 ...

### **Articolo 9**

#### **Decorrenza e durata**

Il presente contratto decorre dal ..... 2008 ed avrà durata sino all'ultimo giorno del mese successivo alla approvazione da parte della Regione Lazio dei tetti di spesa relativi all'anno 2009 per ogni singolo erogatore di Prestazioni Sanitarie.

### **Articolo 10**

#### **Intervento della Regione Lazio**

10.1 La Regione Lazio, in quanto soggetto programmatore e definitore dei tetti di spesa, interviene nel presente Contratto al fine di garantire l'uniformità delle condizioni applicate a ciascuno erogatore e dunque prende atto che il testo stipulato è conforme al modello contrattuale da essa approvato con D.G.R. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ marzo 2008.

10.2 La Regione Lazio interviene inoltre nel presente Contratto per rendere irrevocabili le pattuizioni a suo favore convenute nel medesimo.

**Articolo 11**  
**Incedibilità del Contratto**

Il presente Contratto non potrà essere ceduto in tutto o in parte.

**Articolo 12**  
**Cessione dei crediti**

12.1 Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti dell'Erogatore derivanti dal presente Contratto, l'Erogatore medesimo dovrà farne notifica alla ASL.

12.2 Salvo diversa comunicazione della ASL, per gli effetti di cui all'art. 1248 c.c., la cessione non potrà in ogni caso, ivi compreso il silenzio della ASL, intendersi come accettata puramente e semplicemente.

**Articolo 13**  
**Risoluzione per grave inadempimento**

13.1 Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsto nel Contratto e nella normativa applicabile, il presente Contratto si intenderà risolto, su dichiarazione della Regione Lazio, ed in osservanza della procedura di cui in appresso, qualora intervenga uno o più delle ipotesi di seguito indicate che configuri grave inadempimento dell'Erogatore:

- (i) falsità di alcuna delle dichiarazioni rese all'Articolo 2, § 2.1, del presente Contratto;
- (ii) mancanza o venir meno di alcuno dei requisiti indicati all'Articolo 2 del Contratto;
- (iii) violazione del divieto di discriminazione di cui all'Articolo 4, § 4.3;
- (iv) impedimento al controllo esercitato da ASL o Regione Lazio ai sensi dell'Articolo 6;
- (v) inosservanza degli obblighi di trasmissione dei dati di cui all'Articolo 6;
- (vi) inosservanza dell'obbligo di conservazione dei documenti di cui

all'Articolo 6, § 6.1, punto (i);

(vii) violazione dell'Articolo 11.

13.2 Qualora la ASL ravvisi circostanze costituenti grave inadempimento al presente Contratto, ne farà contestazione all'Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione del grave inadempimento. Trascorso tale termine, la ASL invierà la propria contestazione e le eventuali deduzioni scritte fatte pervenire dall'Erogatore, con la relativa documentazione, alla Regione Lazio, la quale potrà dunque procedere ai sensi del precedente § 13.1 ovvero, in relazione alla minore entità della violazione, diffidare l'Erogatore alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo per provvedere.

13.3 Resta fermo il diritto dell'ASL e della Regione Lazio al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento dell'Erogatore.

#### **Articolo 14 Premesse e allegati**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. I seguenti allegati, siglati per identificazione dalle Parti, pure costituisce parte integrale e sostanziale del Contratto medesimo:

- 1) ...;
- 2)

#### **Articolo 15 Controversie**

Tutte le controversie relative o derivanti dal presente Contratto, saranno rimesse alla competenza del Foro nella cui giurisdizione ha sede la ASL che sottoscrive il presente Contratto, con esclusione di ogni foro concorrente.